



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 708

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 3 dicembre 2012

I N D I C E

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 3

5^a - Bilancio:

Plenaria » 17

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria (pomeridiana) » 26

Plenaria (notturna) ()*

ERRATA CORRIGE Pag. 77

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 10^a (Industria, commercio, turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 708^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 dicembre 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 3 dicembre 2012

Plenaria

464^a Seduta

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive

(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori

(17) Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(26) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

(27) PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

(28) PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige

(29) PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime

(93) Vittoria FRANCO. – *Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(104) Helga THALER AUSSERHOFER. – *Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento*

(110) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(111) CUTRUFO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza*

(257) Silvana AMATI ed altri. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(624) BERSELLI e BALBONI. – *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(696) SARO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(708) CECCANTI ed altri. – *Legge per l'uguaglianza tra uomini e donne. Modifiche alla normativa vigente in materia di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici e privati e di effettiva parità*

(748) MOLINARI ed altri. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per l'introduzione del voto di preferenza*

(871) CUFFARO. – *Modifiche al sistema elettorale in materia di introduzione del voto di preferenza per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(976) CASELLI ed altri. – *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(1105) PERDUCA ed altri. – *Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario a doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1549) CECCANTI ed altri. – *Modifiche alla normativa per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1550) CABRAS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(1566) CHITI ed altri. – *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1807) ESPOSITO ed altri. – *Disposizioni e delega al Governo concernenti il collegamento delle liste elettorali alle candidature per l'elezione della Camera dei deputati,*

del Senato della Repubblica, dei presidenti di regione, dei presidenti di provincia e dei sindaci

(2048) *PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(2049) *FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero*

(2063) *CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero*

(2098) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con eventuale doppio turno per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali*

(2293) *RUTELLI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*

(2294) *RUTELLI ed altri. – Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*

(2303) *Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(2312) *CECCANTI ed altri. – Introduzione di un sistema elettorale uninominale maggioritario con voto alternativo per i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2327) *CECCANTI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e introduzione di una disciplina elettorale comune per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario con recupero su base proporzionale*

(2357) *MUSSO. – Nuova disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la conseguente modifica dei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(2634) *SANNA ed altri. – Modifiche alla disciplina per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato*

(2650) *BIANCO. – Revisione delle disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato, nonché per la revisione dei testi unici in materia elettorale*

(2700) *QUAGLIARIELLO ed altri. – Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(2811) *D'ALIA e GIAI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di istituzione dei comitati di controllo dello svolgimento delle elezioni nella circoscrizione Estero e nuove norme in materia di ineleggibilità nella medesima circoscrizione*

(2846) *Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera*

dei Deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2911) *BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo*

(2938) *PETERLINI. – Nuove disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3001) *BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con divieto di candidatura plurima e introduzione della preferenza unica*

(3035) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3076) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(3077) *DEL PENNINO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3122) *CECCANTI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali con l'adozione di un sistema misto ispano-tedesco*

(3406) *Albertina SOLIANI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie*

(3410) *CALDEROLI ed altri. – Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3418) *BELISARIO. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3424) *PISTORIO e OLIVA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per l'introduzione del sistema della preferenza e la modifica del premio di maggioranza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(3428) *QUAGLIARIELLO e DI STEFANO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3476) *VIESPOLI ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché delega al Governo per la rideterminazione dei collegi e il coordinamento normativo*

(3477) *Anna FINOCCHIARO e ZANDA. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(3484) *GASPARRI e QUAGLIARIELLO.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3485) *DEL PENNINO e SBARBATI.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(3486) *DEL PENNINO e SBARBATI.* – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

(3557) *MALAN.* – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(3568) *CECCANTI ed altri.* – Introduzione del doppio turno di coalizione nei sistemi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

– e petizioni nn. 4, 12, 21, 168, 247, 329, 367, 417, 533, 614, 729, 813, 847, 883, 938, 1042, 1073, 1077, 1128, 1152, 1201, 1227, 1259, 1320, 1322, 1424, 1549 e 1562 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 novembre.

Riprende la trattazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute precedenti, e dei nuovi emendamenti dei relatori e dei relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il PRESIDENTE informa che i rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari hanno annunciato la presentazione di riformulazioni di emendamenti relativi alla formula elettorale, per i quali saranno fissati nuovi termini per subemendamenti. Propone, quindi, di concentrare l'esame sulle proposte da ultimo presentate dai relatori e sui relativi subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il relatore BIANCO (PD) illustra l'emendamento 1.3000, in base al quale, a pena di inammissibilità, insieme ai contrassegni delle liste presentate, devono essere depositati gli statuti dei partiti o gruppi politici organizzati.

Il sottosegretario MALASCHINI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione, così come su tutte le altre proposte in esame.

L'emendamento 1.3000, posto in votazione, è accolto.

Il relatore BIANCO (PD) illustra l'emendamento 3.0.200 (testo 2). Oltre alla riconsiderazione dell'importo massimo delle spese elettorali, il

testo disciplina le modalità di calcolo e conferma le sanzioni previste nella formulazione originaria, inclusa quella massima della decadenza.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritiene che l'importo massimo delle spese elettorali dovrebbe essere commisurato all'estensione delle circoscrizioni elettorali. Inoltre, l'inclusione delle spese che i partiti sostengono per i singoli candidati postula l'introduzione di regole specifiche per l'individuazione di quelle quote nei bilanci dei partiti.

Il relatore BIANCO (*PD*) precisa che la compressione delle spese al di sotto del limite previsto si verifica solo nelle circoscrizioni più grandi; per quelle più piccole, il calcolo in base ai parametri indicati nel comma 1 determina un ammontare abbondantemente al di sotto del livello massimo.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritiene che, fino a quando non si sarà chiarito il quadro delle circoscrizioni elettorali, non è agevole individuare un tetto adeguato per le spese elettorali. Nota che le sanzioni previste, particolarmente gravi, sono anche indeterminate e quindi soggette a discrezionalità.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che la disciplina prevista limiti eccessivamente le candidature di persone che non godono di notorietà e che quindi non possono accedere facilmente ai mezzi di comunicazione per promuovere la loro elezione. A suo avviso, la norma rischia di essere demagogica e presentare profili di dubbia compatibilità democratica.

Il relatore MALAN (*PdL*) rileva che la possibilità di irrogare una sanzione di ammontare pari ad un importo da tre a venti volte l'eccesso di spesa comporta una discrezionalità assai ampia. Inoltre, è necessario verificare con più rigore le spese sostenute dai partiti per i singoli candidati, per evitare possibili aggiramenti della norma.

Il senatore NESPOLI (*PdL*) richiama l'attenzione sulla necessità di precisare che il tetto si riferisce alle singole candidature e non direttamente al candidato, che può presentarsi anche in più circoscrizioni.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) sottolinea l'opportunità di prevedere limiti di spesa e sanzioni ragionevoli. Inoltre, non è condivisibile che siano computate anche le sanzioni pecuniarie applicate al candidato per violazione delle norme sulla propaganda elettorale, in quanto spesso quelle violazioni sono accertate con criteri non uniformi.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) ritiene che la proposta di modifica sia ispirata a motivazioni non autentiche: i costi di una campagna elettorale e i modi per aggirare i limiti sono noti a tutti i senatori, come del

resto i comportamenti spesso elusivi della normativa fiscale. Inoltre, è nettamente contrario alla previsione di limiti più bassi per i candidati da eleggere senza voto di preferenza. Preannuncia, pertanto, un voto contrario.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si rammarica per il fatto che le obiezioni all'emendamento 3.0.200 (testo 2) non si siano concretizzate in specifici subemendamenti. Si riserva di fissare un nuovo termine, in modo che ciascun senatore avanzi proposte di correzione, assumendosene la responsabilità.

Il relatore BIANCO (*PD*) sottolinea che l'adozione di un sistema basato sul voto di preferenza comporti una certa vulnerabilità per comportamenti delittuosi, spesso favoriti dall'intervento della criminalità organizzata. Vi è la necessità inderogabile di stabilire limiti rigorosi alle spese elettorali, su cui peraltro molti hanno convenuto in sede di discussione generale. È possibile prevedere limiti flessibili per tenere conto della diversa estensione delle circoscrizioni elettorali, ma la proposta in esame è ritenuta irrinunciabile dalla sua parte politica.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) invita il relatore Bianco a riformulare l'emendamento 3.0.200 (testo 2), prevedendo parametri congrui alla diversa estensione delle circoscrizioni e individuando regole specifiche per l'individuazione delle spese sostenute dai partiti a favore di singoli candidati.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) condivide le obiezioni del senatore D'Alia. Apprezza l'intento moralizzatore, ma i limiti appaiono eccessivi e non tengono conto dei costi delle attività di promozione elettorale, che sono notevolmente maggiori.

Il relatore MALAN (*PdL*) condivide l'esigenza di introdurre limiti severi alle spese dei candidati e sanzioni efficaci che ne garantiscano il rispetto, con particolare riguardo alla sanzione della decadenza, che la legge vigente prevede solo nel caso eccezionale in cui le spese siano pari a tre volte il tetto stabilito. Inoltre, condivide la proposta del Presidente di riaprire il termine per la presentazione di subemendamenti e nota che nella riformulazione dell'emendamento 3.0.200 (testo 2) il limite di spesa è stato incrementato rispetto a quello della formulazione originaria.

La senatrice ADAMO (*PD*) ricorda il contenuto dell'emendamento 3.0.10, a sua firma, che prevede limiti di spesa inferiori a quelli suggeriti dal relatore Bianco. A suo avviso, le campagne elettorali possono essere condotte anche con spese inferiori ed è comunque opportuno porre un freno ad una tendenza, che ha caratterizzato le recenti consultazioni, in direzione opposta a quella che si verifica in altri Paesi europei, dove la propaganda elettorale è connotata da comportamenti più sobri e rispettosi dell'ambiente.

Il relatore BIANCO (*PD*) ricorda che il limite alle spese elettorali previsto dalla normativa vigente è assai contenuto; si tratta di precisarne le regole di calcolo e di garantirne il rispetto. A suo avviso, la disciplina vigente consente di individuare con chiarezza le spese sostenute dai partiti in favore dei singoli candidati: tuttavia, con opportuni subemendamenti si potranno specificare le voci di spesa da includere nel calcolo.

Il PRESIDENTE propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.200 (testo 2), alle ore 12,30 di domani, martedì 4 dicembre.

La Commissione conviene.

Il senatore SANNA (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione sui termini indicati dall'emendamento, per effetto dei quali la verifica della congruità delle spese con l'eventuale sanzione della decadenza, si realizza successivamente all'accertamento dei titoli di ammissione degli eletti da parte delle rispettive Camere.

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento 3.0.2000, che propone di ridurre alla metà il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, in sede di prima applicazione della legge.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) illustra l'emendamento 3.0.2000/3, in base al quale le consultazioni elettorali amministrative e regionali si svolgono contestualmente a quelle per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritiene che la proposta dovrebbe comunque fare salvi i rispettivi ordinamenti, in quanto la materia rientra nella competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.

Il relatore BIANCO (*PD*) esprime un parere contrario sui subemendamenti 3.0.2000/1 e 3.0.2000/2. Invita il proponente a trasformare il 3.0.2000/3 in un ordine del giorno, sul quale potrebbe esprimersi in senso favorevole.

Gli emendamenti 3.0.2000/1 e 3.0.2000/2, fatti propri dai senatori PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) e DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), posti separatamente in votazione, sono respinti.

Il senatore PASTORE (*PdL*) nota che la deroga prevista dall'emendamento 3.0.2000/3 non può riferirsi alle regioni, che hanno autonomia legislativa sulla materia.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) invita il proponente a riformulare l'emendamento, tenendo conto del decreto-legge che prevede il riordino delle province. La proposta potrebbe limitarsi ad anticipare il termine iniziale del periodo in cui possono tenersi le elezioni, in modo da evitare conflitti fra i diversi ordinamenti.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) ricorda che l'ipotesi di consultazioni elettorali nella stessa data è già prevista dalle norme vigenti: si tratta di stabilire con certezza che le elezioni amministrative nel 2013 si svolgano contestualmente alle elezioni politiche.

Il senatore NESPOLI (*PdL*) ritiene che la proposta del senatore Calderoli è ragionevole: è opportuno prevedere l'unificazione delle consultazioni nella primavera del 2013.

Il sottosegretario MALASCHINI, a nome del Governo, fa presente che l'eventuale trasformazione dell'emendamento 3.0.2000/3 in un ordine del giorno sarebbe accolta dal Governo come raccomandazione.

La senatrice ADAMO (*PD*) invita il proponente a tenere conto del provvedimento di riordino delle province, che per quegli enti introduce procedure elettorali di secondo livello.

Il relatore MALAN (*PdL*) preannuncia un parere favorevole sull'emendamento 3.0.2000/3.

Il relatore BIANCO (*PD*) ribadisce l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno, ovvero a ripresentare la proposta per la discussione in Assemblea, tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) propone di accantonare l'emendamento 3.0.2000/3, del quale preannuncia una riformulazione, nonché la proposta a cui esso si riferisce 3.0.2000, nell'intesa che si procederà alle votazioni nella seduta di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, martedì 4 dicembre, già convocata alle ore 9, avrà inizio alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL
TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2, 3, 17, 26, 27,
28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871,
976, 1105, 1549, 1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098,
2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650, 2700,
2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122,
3406, 3410, 3418, 3424, 3428, 3476, 3477, 3484, 3485,
3486, 3557, 3568**

ordine del giorno

**G/2-3-17-26-27-28-29-93-104-110-111-257-624-696-708-748-871-976-1105-
1549-1550-1566-1807-2048-2049-2063-2098-2293-2294-2303-2312-2327-
2357-2634-2650-2700-2811-2846-2911-2938-3001-3035-3076-3077-3122-
3406-3410-3418-3424-3428-3476-3477-3484-3485-3486-3557-3568/2/1**

CALDEROLI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», all'articolo 7, comma 1, stabilisce che: «A decorrere dal 2012s le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno»,

l'attuale situazione istituzionale prefigura esattamente il caso specifico, dovendosi al contempo eleggere, nel corso dell'anno 2013, i rappresentanti al Parlamento nazionale, gli organi rappresentativi di alcune Regioni, Comuni e Province;

l'eventuale indizione dell'«*Election day*» comporterebbe un risparmio di circa 100 milioni di euro;

impegna il Governo

a dare attuazione al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, anche con iniziative legislative, che sia fissata

un'unica data per le consultazioni elettorali regionali e amministrative coincidente con quella stabilita dal Presidente della Repubblica per le elezioni nazionali.

emendamenti

Art. 1.

1.3000

BIANCO, MALAN, *relatori*

Al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) all'articolo 14, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: "Insieme ai contrassegni devono essere depositate le copie degli statuti dei partiti o dei gruppi politici organizzati, a pena di inammissibilità del contrassegno."».

Art. 3.

3.0.200 (testo 2)

BIANCO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione dei limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e revisione delle sanzioni)

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo risultante dalla somma della cifra fissa di 26 mila euro per ogni circoscrizione e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,03 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni nelle quali il candidato si presenta. In ogni caso le spese di ciascun candidato non possono eccedere l'importo di 80 mila euro. Gli importi massimi di

cui al presente comma sono ridotti della metà per i candidati da eleggere senza voto di preferenza.";

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5 le parole: "da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni" sono sostituite con le seguenti: "per un ammontare da cinquanta a duecentomila euro";

2) al comma 6, le parole: "all'importo" sono sostituite con le seguenti: "al triplo dell'importo" e le parole: "al triplo di" sono sostituite con le seguenti: "a venti volte";

3) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari almeno a un terzo del limite stesso, da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica. Per la definizione delle spese di cui al presente articolo sono computati anche l'ammontare delle sanzioni pecuniarie applicate al singolo candidato per violazione delle norme di legge applicabili alla propaganda elettorale in caso di elezione con voto di preferenza, nonché le spese che i partiti o i gruppi politici, salvo quanto previsto dall'articolo 10, hanno specificamente sostenuto per i singoli candidati che si sono presentati nelle rispettive liste."».

3.0.2000/1

BOLDRINI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere» con le seguenti: «con almeno due rappresentanti eletti in una delle Camere o almeno un rappresentante eletto in ciascuna delle due Camere».

3.0.2000/4

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», sostituire le parole: «alla data di convocazione dei comizi elettorali» con le seguenti: «all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali».

3.0.2000/2

RUTELLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti in una delle due Camere con almeno tre componenti di essa, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di convocazione dei comizi elettorali. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi».

3.0.2000/3

CALDEROLI

All'emendamento 3.0.2000, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Anche in deroga al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si svolgono in un'unica data nell'arco dell'anno, ivi compresi i casi in cui in una data compresa tra quella di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province oppure la scadenza di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente"

3.0.2000

BIANCO, MALAN, relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle liste di candidati il numero delle sottoscrizioni richieste è ridotto alla metà di quello previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, secondo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere alla data di convocazione dei comizi elettorali.».

BILANCIO (5^a)

Lunedì 3 dicembre 2012

Plenaria**811^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Polillo, per lo sviluppo economico De Vincenti e per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA**(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese**

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dello scorso 29 novembre.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 34, osservando che la proposta 34.8 è suscettibile di determinare maggiori oneri, mentre occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 34.117. Si deve poi valutare l'emendamento 34.0.22. Si chiedono, inoltre, chiarimenti volti ad escludere effetti di onerosità o di decremento del gettito connessi agli emendamenti 34.12 (analogo al 34.13, 34.19 e 34.20), 34.27 (analogo al 34.28), 34.55, 34.133, 34.257, 34.258, 34.269, 34.0.2, 34.0.10, 34.0.43 (analogo al 34.0.67), 34.0.45 (analogo al 34.0.69) e 34.0.56. Si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 34.29. Si chiedono chiarimenti volti ad appurare la compatibilità con la normativa europea

degli emendamenti 34.31, 34.81, 34.82, 34.106, 34.116, 34.118 (analogo al 34.124, 34.130, 34.131 e 34.132), 34.122, 34.136, 34.204, 34.216, 34.248, 34.266, 34.0.11 (analogo al 34.0.13), 34.0.20 (analogo al 34.0.25 e 34.0.79), 34.0.26, 34.0.27, 34.0.29, 34.0.46 e 34.0.62. Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 34.35, 34.42, 34.50, 34.58, 34.59, 34.60, 34.61, 34.62, 34.63 (analogo al 34.78), 34.85 (analogo al 34.102), 34.93, 34.94, 34.99, 34.125, 34.135, 34.205, 34.206, 34.220, 34.222, 34.237, 34.238, 34.240, 34.253, 34.277, 34.261 (analogo al 34.262, 34.281, 34.281, 34.283, 34.284), 34.0.3, 34.0.4, 34.0.30, 34.0.52 e 34.0.66. Si valuti, in relazione al testo, l'emendamento 34.103. Si chiede conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 34.47, 34.67 (testo 2), 34.151 (analogo al 34.152, 34.153, 34.154, 34.167, 34.171 e 34.172), 34.208, 34.209 (analogo al 34.210), 34.272 (analogo al 34.286) e 34.276. Si valuti, inoltre, la congruità della clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 34.51, 34.263 e 34.0.9. Devono essere verificati gli effetti sulla finanza locale derivanti dalle proposte 34.121 (analogo al 34.123, 34.128), 34.155, 34.156, 34.157, 34.158, 34.159, 34.160, 34.162, 34.163, 34.165, 34.166, 34.168, 34.232 e 34.0.16 (testo 2). Ricorda, poi, che, presso la Commissione di merito, è stata revocata l'improponibilità delle seguenti proposte emendative: 33.0.3 e 33.0.79 (per cui occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria); 28.0.1, 36.38 e 36.0.32 (suscettibili di determinare maggiori oneri); 30.7 (di cui occorre valutare la portata finanziaria). Per quanto riguarda gli emendamenti dei Relatori e del Governo, nonché i relativi subemendamenti, occorre valutare le proposte 8.100/3, 9.0.100/4, 9.0.100 (testo 2)/10, 11.200 e 20.100. Comportano maggiori oneri le proposte 2.200, 9.100/2, 9.0.100/5, 9.0.100 (testo 2)/7, 9.0.100 (testo 2)/8, 9.0.100 (testo 2)/9, 9.0.100 (testo 2)/11, 33.100/9, 33.100/22, 33.100/23, 33.100/24, 33.100/25, 33.100/26, 33.100/27, 33.100/28, 33.100/29 e 33.100/31. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.100, valutando l'acquisizione di un'apposita relazione tecnica. In merito all'emendamento 33.100, il comma 1 risulta suscettibile di determinare maggiori oneri; occorre valutare la portata finanziaria della valorizzazione degli immobili di cui al comma 8; occorre valutare il comma 12; comportano maggiori oneri i commi da 13 a 15, nonché da 19 a 22. Il subemendamento 33.100/15 deve essere valutato in relazione al testo; occorre poi valutare le proposte 33.100/18 e 33.100/21. Risulta necessario valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 33.100/19. In merito all'emendamento 34.1000, il comma 2 riproduce un emendamento su cui è stato formulato un parere di contrarietà semplice. Comportano maggiori oneri i commi 3, 4, 6, lettera *a*), 17, 18, 21, 25, 26, 35, 39, 42, 44, 45, 46, 50, 69 e 71. Occorre acquisire chiarimenti sul comma 5. Occorre acquisire la Relazione tecnica sui commi 6, lettera *b*), 9, 15, 16, 19, 20, 36, da 80 a 83, da 85 a 89, 90, da 91 a 96, 99 e 100. Il comma 11 riproduce un emendamento su cui è stata formulata una valutazione non ostativa, condizionata ai sensi dell'art. 81 Cost. Risulta necessario verificare la congruità della clausola di invarianza

finanziaria nel comma 27. Occorre inoltre valutare gli effetti di onerosità dei commi 31, 32 e 33. Occorre anche valutare i commi 37, 41, 75 e 84. Si deve poi verificare la compatibilità con la normativa europea dei commi 40, secondo periodo, 49 e 52. Risulta necessario valutare gli effetti sulla finanza locale del comma 48. In relazione ai commi 54 e 55, 59 e 60, 64 e 65, occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura. Occorre poi valutare gli effetti di possibile decremento del gettito connessi ai commi 66 e 67. In merito ai subemendamenti al 34.1000, comportano maggiori oneri le proposte 34.1000/3, /5, /8, /10, /11, /12, /25, /26, /37, /38, /39, /40, /41, /42, /43, /44, /45, /46, /53, /63, /64, /65, /66 e /76. Occorre verificare la congruità della copertura del 34.1000/4; occorre valutare il 34.1000/6, /47 e /74; in relazione al testo, occorre valutare il 34.1000/7, /14, /18 e /60. Risulta necessario verificare gli effetti finanziari del 34.1000/15, /68 e /71. Risulta necessario verificare la compatibilità con la normativa europea del 34.1000/21 e /22. Chiede quindi chiarimenti sul 34.1000/24. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul 34.1000/51. In merito ai subemendamenti al 34.0.100, osserva la necessità di valutare gli oneri indiretti del 34.0.100/3 e /4, nonché gli effetti finanziari del 34.0.100/5; occorre valutare il 34.0.100/13 e il /32. Comporta maggiori oneri il 34.0.100/17, /20 e /25. Occorre valutare gli effetti sulla finanza locale del 34.0.100/37. Risulta necessario verificare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 34.0.200 e 34.0.200/1. In merito all'emendamento 35.100, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, fermo restando il rischio di una dequalificazione della spesa. In merito agli emendamenti riformulati, per quanto di competenza, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 4.8 (testo 2), 4.9 (testo 2), 8.22 (testo 2), identico all'8.24 (testo 2), 10.7 (testo 2), 10.8 (testo 2), 10.9 (testo 2), 34.105 (testo 2) e 34.107 (testo 2). Occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 8.28 (testo 2), 8.30 (testo 2), 8.0.1 (testo 2), 8.0.2 (testo 2), 8.0.3 (testo 4), 12.0.3 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 18.0.2 (testo 2), 23.0.7 (testo 2), 33.0.4 (testo 2), 34.117 (testo 2), 34.117 (testo 4), 34.124 (testo 2), 34.130 (testo 2), 34.206 (testo 2), 34.275 (testo 2), 8.0.6 (già 34.0.9 (testo 2)), 34.0.33 (testo 2), 34.0.68 (testo 2) e 38.9 (testo 2). Si deve poi valutare la congruità della copertura degli emendamenti 33.0.63 (testo 2), 34.67 (testo 2), 37.0.35 (testo 2), 38.4 (testo 2), 38.18 (testo 2) e 37.0.35 (testo 2). Occorre inoltre valutare gli emendamenti 1.17 (testo 2), identico all'1.20 (testo 2), 33.0.50 (testo 2), 34.19 (testo 2), 34.279 (testo 2), 36.14 (testo 2), 36.23 (testo 2) e 37.0.26 (testo 2). È poi necessario valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.0.3 (testo 2). Si deve valutare, infine, la compatibilità con la normativa europea delle proposte 34.82 (testo 2), 34.288 (testo 2), 34.289 (già 12.0.1) e 34.0.25 (testo 2).

Fa poi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, stante la presentazione dell'emendamento 34.1000 dei Relatori, che sostituisce interamente l'articolo 34 del decreto-legge, ritiene opportuno formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica, su tutti gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al medesimo articolo 34.

Dopo aver esaminato, altresì, gli emendamenti per i quali la 10^a Commissione ha rivisto la valutazione di improponibilità precedentemente formulata, suggerisce di esprimere su tali proposte una valutazione contraria, ai sensi del citato articolo 81 della Costituzione, essendo evidenti i profili di onerosità connessi agli emendamenti in questione.

Successivamente, comunica che alle ore 17 sono pervenuti ulteriori emendamenti del Governo e dei Relatori, tuttavia privi della relazione tecnica prevista dalla legge di contabilità: pertanto, ritiene inevitabile che la Commissione formuli anche su tali proposte un avviso di contrarietà, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Nel procedere poi all'esame degli emendamenti riformulati dai presentatori, concorda con la valutazione del Relatore, per quanto concerne l'individuazione sia delle proposte suscettibili di comportare maggiori oneri sia delle proposte che richiederebbero l'acquisizione della relazione tecnica. Dopo essersi soffermato, in particolare, sugli emendamenti 8.0.3 (testo 4), 33.0.4 (testo 2) e 34.275 (testo 2), suggerisce di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tali proposte, oltre che su tutte quelle rilevate dal Relatore.

Nell'esaminare, poi, gli emendamenti 33.0.63 (testo 2) e 34.67 (testo 2), recanti interventi in favore del porto-canale di Pescara, fa presente l'anomalia della copertura finanziaria, basata sull'introduzione di una contabilità speciale di bilancio.

Il sottosegretario DE VINCENTI chiede l'accantonamento di tali proposte, al fine di favorire un supplemento di riflessione.

Il relatore LATRONICO (*PdL*) chiede poi chiarimenti al Governo sull'emendamento 34.279 (testo 2).

Il sottosegretario POLILLO esprime un avviso di nulla osta su tale proposta.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del Governo.

I senatori LEGNINI (*PD*) e ZANETTA (*PdL*) intervengono quindi sull'emendamento 36.23 (testo 2) che, su richiesta del sottosegretario Polillo, viene accantonato.

La Commissione conviene, poi, sull'accantonamento delle proposte emendative riguardanti la proroga delle concessioni balneari, tra cui anche l'emendamento dei Relatori 34.0.200.

Sull'emendamento 20.100 dei Relatori, il sottosegretario POLILLO formula un avviso favorevole.

Il PRESIDENTE esprime perplessità sulla portata finanziaria di tale proposta che su richiesta del sottosegretario De Vincenti viene accantonata.

Il sottosegretario POLILLO prende poi la parola sull'emendamento 13.0.100, in materia di prescrizioni farmaceutiche, illustrando le innovazioni che l'emendamento apporterebbe alla disciplina vigente.

Il PRESIDENTE si sofferma quindi sull'emendamento 33.100 che, nel sostituire interamente l'articolo 33, estende l'ambito di applicazione del credito di imposta alle infrastrutture di valore superiore a 100 milioni di euro, rispetto ai 500 milioni contenuti nel decreto-legge. Al riguardo, nel ripercorrere il dibattito svoltosi su tale argomento nella precedente seduta, osserva che, in assenza di relazione tecnica, la valutazione sulla proposta di cui al comma 1 non può che essere contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore VALLARDI (*LNP*), nel ribadire le ragioni alla base della proposta di estensione dell'agevolazione, esprime il suo netto dissenso rispetto all'opinione manifestata dal Presidente.

Su richiesta del sottosegretario Polillo, il PRESIDENTE accantona l'esame dell'intero emendamento 33.100, avvertendo che una valutazione ponderata di tale proposta richiederebbe un'apposita relazione tecnica verificata positivamente; altresì, vengono accantonati i relativi subemendamenti, tranne quelli che comportano un'evidente onerosità, sui quali propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) interviene per illustrare la portata normativa e finanziaria del comma 50 dell'emendamento 34.1000, recante previsioni sulla sperimentazione nel settore geotermico.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) illustra poi il subemendamento 34.1000/5, spiegandone la portata normativa.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito approfondimenti sulle tematiche affrontate dai senatori Zanetta e Vallardi, il sottosegretario POLILLO formula un avviso non ostativo sul comma 50 dell'emendamento 34.1000.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) interviene, quindi, sul comma 3 dell'emendamento 34.1000, facendo presente che esso riguarda gli incentivi per gli impianti fotovoltaici realizzati dalle pubbliche amministrazioni e rilevandone l'assenza di onerosità dal momento che la relativa copertura è strutturata come tetto di spesa.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso contrario sul comma 3, oggetto di dibattito.

Dopo che il PRESIDENTE ha proposto di esprimere un parere contrario sul comma 6 dell'emendamento 34.1000, il sottosegretario POLILLO si sofferma sui commi 31 e 32, formulando un avviso di nulla osta, ed esprimendo, invece, un avviso contrario sul comma 33.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) prende la parola sul comma 32 in materia di stoccaggio di gas naturale, sostenendo la fondatezza della previsione ivi contenuta.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un parere di contrarietà semplice sui commi 31 e 32.

Il sottosegretario DE VINCENTI illustra poi la portata normativa del comma 40 dell'emendamento 34.1000, specificando che esso è rivolto a modificare l'organizzazione dei servizi pubblici locali; interviene poi sul comma 49, facendo presente che esso è volto a recepire una recente pronuncia della Corte costituzionale.

Il sottosegretario POLILLO si sofferma quindi sul comma 52, formulando un avviso contrario, in quanto esso introduce delle sanzioni a carico delle stazioni appaltanti, con conseguenti oneri per la pubblica amministrazione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) prende quindi la parola sui commi 54 e 55, ricordando la loro sostanziale corrispondenza con l'emendamento 34.67 (testo 2), sul porto canale di Pescara.

Il sottosegretario POLILLO esprime un avviso di contrarietà sui commi 54 e 55, motivandolo con un difetto di copertura.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa presente che la copertura finanziaria di tali commi è costruita a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e che le relative risorse risultano effettivamente disponibili.

Il PRESIDENTE propone di condizionare la valutazione di nulla osta sui commi 54 e 55 alla soppressione della parte istitutiva di una contabilità speciale, unitamente alla previsione di un indennizzo di tre milioni di euro, sempre a valere sul FISPE, in favore degli operatori della pesca del porto canale di Pescara.

Successivamente, procedendo all'esame dei subemendamenti all'emendamento 34.1000, il sottosegretario IMPROTA esprime un avviso

contrario sull'emendamento 34.1000/7, recante misure sulla riorganizzazione dell'ANAS.

Il senatore VACCARI (*LNP*) interviene sul subemendamento 34.1000/24, spiegando che esso è finalizzato a prorogare il termine per la soppressione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), nel settore dei rifiuti, dando più tempo alle Regioni per la riorganizzazione di tali strutture.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime una contrarietà sul merito di tale subemendamento, rilevandone comunque l'assenza di profili onerosi.

Sull'emendamento 34.0.100, interviene il sottosegretario IMPROTA, esprimendo un avviso contrario sui subemendamenti 34.0.100/3 e 34.0.100/4.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sull'emendamento 35.100, proponendo l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica e indeterminatezza nella quantificazione dell'onere.

Il sottosegretario POLILLO chiede poi un approfondimento sulla proposta 36.14 (testo 2), che istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un fondo mutualistico per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole, fornendo elementi a suffragio dell'assenza di onerosità della proposta.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un parere di nulla osta sul comma 2-*bis* dell'emendamento 36.14 (testo 2), formulando, invece, un parere di semplice contrarietà sul comma 2-*ter* che reca agevolazioni di carattere non patrimoniale.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) chiede di rettificare il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso in una precedente seduta, sull'emendamento 13.0.8 (testo 2), istitutivo del registro digitale degli scioperi, alla luce della trasmissione di una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE ritiene di dover confermare il parere contrario, già formulato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, stante il carattere poco esaustivo della relazione tecnica, che peraltro non affronta il tema del trasferimento di personale previsto nell'emendamento.

Successivamente, ricorda che sono rimaste in sospeso alcune questioni di particolare rilievo, tra le quali la proroga delle concessioni balneari, l'estensione del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali, il rafforzamento dei requisiti patrimoniali del Monte dei Paschi di Siena, nonché la conversione delle azioni detenute dalle fondazioni banca-

rie nelle Casse Depositi e Prestiti: invita, pertanto, il Governo a produrre, per la seduta antimeridiana di domani, apposite relazioni tecniche, positivamente verificate, sui rispettivi emendamenti, avvertendo che, in caso contrario, la Commissione non potrà che censurare le proposte emendative, in base all'articolo 81 della Costituzione.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LATRONICO (*PdL*) propone di approvare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.500, 16.500, 16.0.500, 16.0.600, 17.500, 18.500, 34.2500, 34.5000, 34.2000, 34.8, 34.117, 34.0.22, 34.12, 34.13, 34.19, 34.20, 34.27, 34.28, 34.55, 34.133, 34.257, 34.258, 34.269, 34.0.2, 34.0.10, 34.0.43, 34.0.67, 34.0.45, 34.0.69, 34.0.56, 34.29, 34.31, 34.81, 34.82, 34.106, 34.116, 34.118, 34.124, 34.130, 34.131, 34.132, 34.122, 34.136, 34.204, 34.216, 34.248, 34.266, 34.0.11, 34.0.13, 34.0.20, 34.0.25, 34.0.79, 34.0.26, 34.0.27, 34.0.29, 34.0.46 e 34.0.62, 34.35, 34.42, 34.50, 34.58, 34.59, 34.60, 34.61, 34.62, 34.63, 34.78, 34.85, 34.102, 34.93, 34.94, 34.99, 34.125, 34.135, 34.205, 34.206, 34.220, 34.222, 34.237, 34.238, 34.240, 34.253, 34.277, 34.261, 34.262, 34.281, 34.281, 34.283, 34.284, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.30, 34.0.52, 34.0.66, 34.103, 34.47, 34.67 (testo 2), 34.151, 34.152, 34.153, 34.154, 34.167, 34.171, 34.172, 34.208, 34.209, 34.210, 34.272, 34.286, 34.276, 34.51, 34.263, 34.0.9, 34.121, 34.123, 34.128, 34.155, 34.156, 34.157, 34.158, 34.159, 34.160, 34.162, 34.163, 34.165, 34.166, 34.168, 34.232 e 34.0.16 (testo 2), 33.0.3, 33.0.2, 33.0.79, 28.0.1, 36.38, 36.0.32 e 30.7, 8.100/3, 9.0.100 (testo 2)/10, 11.200, 2.200, 9.100/2, 9.0.100/5, 9.0.100 (testo 2)/7, 9.0.100 (testo 2)/8, 9.0.100 (testo 2)/9, 9.0.100 (testo 2)/11, 33.100/9, 33.100/22, 33.100/23, 33.100/24, 33.100/25, 33.100/26, 33.100/27, 33.100/28, 33.100/29, 33.100/31, 35.100, 4.8 (testo 2), 4.9 (testo 2), 8.22 (testo 2), 8.24 (testo 2), 10.7 (testo 2), 10.8 (testo 2), 10.9 (testo 2), 34.105 (testo 2), 34.107 (testo 2), 8.28 (testo 2), 8.30 (testo 2), 8.0.1 (testo 2), 8.0.2 (testo 2), 8.0.3 (testo 4), 12.0.3 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 18.0.2 (testo 2), 23.0.7 (testo 2), 33.0.4 (testo 2), 34.117 (testo 2 e 4), 34.124 (testo 2), 34.130 (testo 2), 34.206 (testo 2), 34.275 (testo 2), 8.0.6, 34.0.33 (testo 2), 34.0.68 (testo 2), 38.9 (testo 2), 37.0.35 (testo 2), 34.19 (testo 2), 5.0.3 (testo 2), 37.0.26 (testo 2), 34.0.25 (testo 2), 1.17 (testo 2) e 1.20 (testo 2). Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 36.14 (limitatamente al capoverso 2-ter. In merito all'emendamento 34.1000 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per quanto riguarda i commi 3, 4, 5, 6, 17, 18, 21, 25, 26, 35, 39, 42, 44, 45, 46, 69, 71, 9, 15, 16, 19, 20, 36, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 27, 33, 75, 84, 40, 52, 59, 60, 64 e 65. Sul comma 11 del medesimo emendamento 34.1000, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, prima delle parole: "venti piloti" delle seguenti parole: "non oltre".

Il parere è di semplice contrarietà sui commi 2, 31 e 32 del medesimo emendamento 34.1000, mentre resta sospeso l'esame sul comma 99. In relazione al comma 55 dell'emendamento 34.1000, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: sostituire le parole: "al comma 54" con le seguenti: "ai commi 54 e 54-bis"; sostituire la cifra: "9 milioni" con la seguente: "12 milioni" e sopprimere le parole da: "che confluisce" fino a "Sardegna". Conseguentemente, dopo il comma 54, aggiungere il seguente: "54-bis. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del Porto Canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3 milioni di euro in favore della Regione. In merito ai subemendamenti riferiti all'emendamento 34.1000, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 34.1000/3, 34.1000/5, 34.1000/8, 34.1000/10, 34.1000/11, 34.1000/12, 34.1000/25, 34.1000/26, 34.1000/37, 34.1000/38, 34.1000/39, 34.1000/40, 34.1000/41, 34.1000/42, 34.1000/43, 34.1000/44, 34.1000/45, 34.1000/46, 34.1000/53, 34.1000/63, 34.1000/64, 34.1000/65, 34.1000/66, 34.1000/76, 34.1000/4, 34.1000/6, 34.1000/47, 34.1000/7, 34.1000/14, 34.1000/18, 34.1000/15, 34.1000/68, 34.1000/71 e 34.1000/51". Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 34.1000/60, 34.1000/21 e 34.1000/22. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: "adottando misure" delle seguenti: "di contenimento della spesa ulteriori ed", dopo le parole: "finanza pubblica" delle seguenti: "rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili", dopo le parole: "presente decreto-legge" delle seguenti: "e con le modalità di selezione pubblica ivi previste", dopo le parole: "a legislazione vigente" delle seguenti: "ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo", nonché dopo le parole: "articolo 3, comma 3," delle seguenti: "secondo periodo,". Rispetto ai subemendamenti riferiti all'emendamento 34.0.100, il parere è di contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale, per ciò che riguarda le proposte 34.0.100/3, 34.0.100/4, 34.0.100/5, 34.0.100/13, 34.0.100/32, 34.0.100/17, 34.0.100/20, 34.0.100/25 e 34.0.100/37. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti. L'esame resta sospeso sull'emendamento 33.100 e sui subemendamenti 33.100/15, 33.100/18, 33.100/21, 33.100/19, sulla proposta 34.0.200 e sul relativo subemendamento 34.0.200/1, nonché sugli emendamenti 20.100, 13.0.100, 33.0.63 (testo 2), 34.67 (testo 2), 38.4 (testo 2), 38.18 (testo 2), 36.23 (testo 2), 34.82 (testo 2), 34.288 (testo 2) e 34.289 (testo 2).».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 00,20.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Lunedì 3 dicembre 2012

Plenaria**353^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CURSI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De
Vincenti e Vari e per le infrastrutture e per i trasporti Improta.*

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

**(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 novembre.

Il presidente CURSI informa che la Commissione bilancio, in ordine agli emendamenti riferiti agli articoli da 25 a 38, nonché sugli emendamenti precedentemente accantonati 23.0.3, 23.0.7 e 23.0.10, ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 23.0.7, 25.1, 25.6, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.21, 25.23, 25.24, 25.25, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.32, 25.33, 25.34, 25.35, 25.36, 25.37, 25.38, 25.39, 25.40, 25.41, 25.42, 25.43, 25.44, 25.45, 25.46, 25.47, 25.48, 25.49, 25.50, 25.52, 25.53, 25.59, 25.60, 25.61, 25.63, 25.64, 25.65, 25.66, 25.67, 25.68, 25.69, 25.70, 25.71, 25.72, 25.73, 25.76, 25.77, 25.83, 25.84, 25.87, 25.0.1, 25.0.2, 25.88, 25.89, 26.0.1, 26.0.2, 26.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.5, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.16, 29.17, 29.18, 29.19, 29.20,

29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.25, 29.0.5, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.9, 33.10, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.42, 33.43, 33.44, 33.45, 33.48, 33.0.45, 33.0.46, 33.0.47, 33.0.48, 33.0.49, 33.0.52, 33.0.53, 33.0.54, 33.0.55, 33.0.56, 33.0.57, 33.0.58, 33.51, 33.52, 33.53, 33.54, 33.0.8, 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12, 33.0.13, 33.0.14, 33.0.15, 33.0.16, 33.0.17, 33.0.18, 33.0.19, 33.0.20, 33.0.30, 33.0.31, 33.0.32, 33.0.33, 33.0.34, 33.0.35, 33.0.50, 33.0.64, 33.0.65, 33.0.66, 33.0.67, 33.0.68, 33.0.69, 33.0.70, 33.0.71, 33.0.72, 33.0.73, 33.0.74, 33.0.75, 33.0.37, 33.0.38, 33.0.39, 33.0.40, 33.0.41, 33.0.42, 33.0.44, 33.0.51, 33.0.63, 34.7, 34.13, 34.16, 34.17, 34.23, 34.9, 34.10, 34.14, 34.18, 34.22, 34.32, 34.37, 34.39, 34.40, 34.41, 34.43, 34.44, 34.45, 34.53, 34.65, 34.83, 34.97, 34.100, 34.105, 34.107, 34.108, 34.109, 34.110, 34.111, 34.112, 34.113, 34.114, 34.115, 34.118, 34.120, 34.127, 34.129, 34.174, 34.175, 34.176, 34.177, 34.177-bis, 34.178, 34.179, 34.180, 34.181, 34.182, 34.183, 34.184, 34.223, 34.236, 34.246, 34.247, 34.260, 34.264, 34.287, 34.0.1, 34.0.5, 34.0.6, 34.0.31, 34.0.55, 34.0.57, 34.0.59, 34.0.74, 34.265, 34.38, 34.71, 34.76, 34.126, 34.0.8, 34.0.12, 34.0.14, 34.0.33, 34.0.35, 34.0.36, 34.0.37, 34.0.41, 34.0.47, 34.0.50, 34.0.51, 34.0.53, 34.0.71, 34.0.72, 34.197, 34.198, 34.199, 34.200, 34.201, 34.202, 34.203, 34.217, 34.219, 34.267, 34.268, 34.275 (testo 2), 35.17, 35.0.2, 35.0.6, 35.0.7, 36.10, 36.11, 36.12, 36.66, 36.82, 36.0.29, 36.13, 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.20, 36.22, 36.29, 36.30, 36.31, 36.32, 36.37, 36.41, 36.60, 36.66, 36.70, 36.73, 36.0.4, 36.0.28, 36.0.48, 36.58, 36.0.31, 36.62, 36.84, 36.0.17, 37.16, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.17, 37.0.18, 37.0.19, 37.0.28, 37.0.30, 37.0.37, 37.0.48, 37.0.52, 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55, 37.0.57, 37.0.65, 37.0.66, 37.0.70, 37.0.71, 37.0.75, 37.0.81, 37.0.82, 37.0.4, 37.0.7, 37.0.22, 37.0.23, 37.0.35, 37.0.50, 37.0.51, 37.0.60, 37.0.61, 37.0.62, 37.0.63, 37.0.73, 37.0.74, 37.0.20, 37.0.56, 37.0.79, 37.0.78, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.14, 38.15, 38.16, 38.18, 38.0.1, 38.0.2, 38.10 e 38.9 (testo 2).

Annuncia altresì di aver revocato l'improponibilità precedentemente dichiarata rispetto agli emendamenti 28.0.1, 33.0.2, 36.38, 36.39, 36.68 e 36.0.60 e di aver dichiarato l'ulteriore improponibilità dell'emendamento 33.0.50 (testo 2).

Comunica altresì che sono pervenute alla Commissione riformulazioni degli emendamenti 19.26, 23.3, 25.13, 25.32, 25.49, 25.88, 27.0.1, 33.0.13, 33.0.34, 34.287 (testo 3), 34.0.16 (testo 3), 34.0.31, 34.0.51, 34.0.72, 36.23 (testo 2), 36.17, 36.70, 37.0.72 e 34.278, nonché riformulazioni dei subemendamenti 34.1000/3 e 34.1000/55. Le suddette riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.

Comunica inoltre che la senatrice Alberti Casellati ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.82 (testo 2), a prima firma del senatore Gasparri e che la senatrice Thaler Ausserhofer ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.114 (testo 4), a prima firma della senatrice Contini.

Comunica infine che i relatori hanno ritirato le proposte di coordinamento 2. Coord. 1, 3. Coord. 1, 5. Coord. 1, 6. Coord. 1, 7. Coord. 1, 8. Coord. 1, 9. Coord. 1, 10. Coord. 1, 11. Coord. 1, 12. Coord. 1, 13. Coord. 1, 14. Coord. 1, 15. Coord. 1, 17. Coord. 1, 18. Coord. 1, 19. Coord. 1, 20. Coord. 1, 21. Coord. 1, 22. Coord. 1, 23. Coord. 1, 24. Coord. 1, 25. Coord. 1, 26. Coord. 1, 27. Coord. 1, 28. Coord. 1, 30. Coord. 1, 31. Coord. 1, 32. Coord. 1, 33. Coord. 1, 34. Coord. 1, 35. Coord. 1, 36. Coord. 1 e 38. Coord. 1, presentando al contempo la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato gli emendamenti 11.500, 16.500, 16.0.500, 16.0.600, 17.500, 18.500, 34.2500 e 34.5000, pubblicati in allegato al resoconto di seduta, e che i relatori hanno presentato l'emendamento 34.2000, anch'esso allegato al resoconto di seduta.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18 di questa sera e di sospendere i lavori fino a tale ora.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 18,10.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Gli emendamenti 25.13 (testo 2), 25.32 (testo 2), 25.49 (testo 2) e 25.88 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 25.5, 25.7, 25.10, 25.11, 25.31, 25.51, 25.62 e 25.81. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli improponibili o inammissibili.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, risultano accolti gli emendamenti 25.5, 25.7, 25.10, 25.11, 25.31, 25.51, 25.62 e 25.81.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 26.1 e 26.2, ricordando che tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 26 sono stati dichiarati inammissibili.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il presidente CURSI pone separatamente in votazione gli emendamenti 26.1 e 26.2, che risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

L'emendamento 27.0.1 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della 5^a Commissione.

Poiché tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 27 sono stati dichiarati inammissibili, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

L'emendamento 28.0.1 è accantonato.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 28.8, 28.11, 28.15, 28.17, 28.22 e 28.23. Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli improponibili o inammissibili.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 28.8, 28.11, 28.15, 28.17, 28.22 e 28.23. I restanti emendamenti risultano respinti, ad eccezione di quelli improponibili o inammissibili.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 29.8, 29.9, 29.14, 29.15, 29.26, ricordando che tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 29 sono stati dichiarati improponibili o inammissibili.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 29.8, 29.9, 29.14, 29.15, 29.26.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritira l'emendamento 30.2, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Con riferimento all'emendamento 30.7, il senatore Sangalli ritiene che il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio sia immotivato.

Il senatore ANDRIA (*PD*) si associa a quanto dichiarato dal senatore Sangalli.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere contrario sull'emendamento 30.1, risultando inammissibili tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 30, ad eccezione del 30.7 del quale è stata revocata l'improponibilità.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Viene posto in votazione l'emendamento 30.1, che viene respinto, risultando inammissibili tutti gli altri emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 31.1, 31.2 e 31.3 risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

L'emendamento 32.0.1 viene accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 33.

Vengono accantonati gli emendamenti 33.0.2, 33.0.4 (testo 2), 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7, 33.0.12 (testo 2), 33.0.34 (testo 2), 33.0.63 (testo 2) e 33.0.79, rispetto ai quali era stata revocata l'improponibilità.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ritira gli emendamenti 33.0.1 e 33.0.3.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 33.0.25, 33.0.26, 33.0.27, 33.0.28, 33.0.29, mentre il parere

è contrario su tutti gli altri emendamenti, ad eccezione di quelli improponibili o inammissibili.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Gli identici emendamenti 33.0.25, 33.0.26, 33.0.27, 33.0.28 e 33.0.29 vengono posti congiuntamente in votazione e vengono approvati, risultando improponibili o inammissibili tutti gli altri emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 34.

Vengono accantonati gli emendamenti 34.0.9 (testo 2), 34.0.17, 34.0.25 (testo 2), 34.0.31(testo 2), 34.0.44, 34.0.51(testo 2), 34.0.68 (testo 2) e 34.0.72(testo 2).

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 34.0.7, 34.0.28, 34.0.70. Invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 34.0.11, 34.0.13, 34.0.15, 34.0.20, 34.0.23, 34.0.26, 34.0.27, 34.0.52, 34.0.62, 34.0.79. Esprime infine parere contrario su tutti gli altri emendamenti, ad eccezione di quelli improponibili o inammissibili.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 34.0.11.

La senatrice ARMATO (*PD*) ritira gli emendamenti 34.0.14, 34.0.15 e 34.0.16 (testo 4).

Il senatore SANGALLI (*PD*) ritira l'emendamento 34.0.20.

Il senatore GHIGO (*PdL*) ritira gli emendamenti 34.0.26, 34.0.27, 34.0.52, 34.0.53 e 34.0.62.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) ritira l'emendamento 34.0.79.

Gli emendamenti 34.0.13, 34.0.23 e 34.0.46 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 34.0.7, 34.0.28, 34.0.70 risultano approvati, mentre sono respinti tutti gli altri emendamenti, ad eccezione di quelli dichiarati inammissibili o improponibili.

Si passa all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi all'articolo 35.

Tutti i restanti emendamenti risultano improponibili o inammissibili.

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,15.

**EMENDAMENTI APPROVATI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3533
(al testo del decreto-legge)**

Art. 25.

25.5

GHIGO

*Al comma 1, seconda riga, dopo le parole: «lo sviluppo tecnologico,»
inserire le parole: «la nuova imprenditorialità».*

25.7

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI,
PEGORER

*Al comma 1 sostituire la parola: «ecosistema» con la seguente: «con-
testo».*

25.10

GHIGO

*Al comma 1, ultima riga, dopo le parole: «in Italia talenti» inserire le
parole: «, imprese innovative».*

25.11

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI,
PEGORER

*Al comma 1, dopo le parole: «promuovere maggiore mobilità sociale
e ad attrarre in Italia talenti» aggiungere le seguenti: «, imprese innova-
tive».*

25.31

VIMERCATI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico»;

25.51

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 2, lettera h), numero 1, dopo le parole: «le spese per l'acquisto», sono aggiunte le seguenti: «e la locazione».

25.62

VIMERCATI, VITA

Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.».

25.81

GHIGO

Al comma, 5 lettera b) dopo le parole: «quali sistemi di accesso» aggiungere le seguenti: «in banda ultralarga».

Art. 28.**28.8**

STRADIOTTO

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368» aggiungere le seguenti: «, nonché le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,» e

dopo le parole: «qualora il contratto a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «anche in somministrazione».

28.11

POLI BORTONE

Al comma 3, alla fine del primo capoverso aggiungere il seguente periodo: «, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente».

28.15

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368».

28.17

STRADIOTTO

Al comma 6, dopo le parole: «del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368», inserire le seguenti: «e del Capo I del Titolo III del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

28.22

GHEDINI, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 8, sostituire le parole: «anche con accordi interconfederali o avvisi comuni», con le seguenti: «in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni:».

28.23

SPADONI URBANI

Al comma 9, sostituire le parole: «comma 2», con le parole: «commi 2 e 3».

Art. 33.**33.0.25**

GHIGO, IZZO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Requisito della cifra d'affari realizzata)

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente comma:

"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando"».

33.0.26

CASTELLI, CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Requisito della cifra d'affari realizzata)

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente comma:

"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività

documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando"».

33.0.27

MUSSO, D'ALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Requisito della cifra d'affari realizzata)

All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente comma:

"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando"».

33.0.28

MENARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Requisito della cifra d'affari realizzata)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente comma:

"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando"».

33.0.29

GALLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Requisito della cifra d'affari realizzata)

1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente comma:

"19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando"».

Art. 34.**34.0.7**

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati da relativa fattura e lettera liberatoria».

34.0.28

GHIGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Su proposta del ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.

2. Il piano è aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1.

3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1».

34.0.70

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: "dello stesso codice", aggiungere le seguenti: ", gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma. 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con quello dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di quanto previsto al precedente comma 1, anche al fine di integrare nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile le informazioni di cui agli articolo 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, tenuto conto altresì del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di porto».

**NUOVI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3533
(al testo del decreto-legge)**

11.500

IL GOVERNO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per l'anno scolastico 2013-2014, il collegio dei docenti degli istituti scolastici selezionati per partecipare al piano 'Scuola digitale – Classi 2.0' adotta, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado e nella prima classe della scuola secondaria di secondo grado, libri nelle versioni digitale o mista, costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili anche in modo disgiunto. Per l'anno scolastico 2014-2015 l'adozione dei libri nelle predette versioni digitale o mista è applicata alle medesime classi di tutte le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado. Per gli anni scolastici successivi, il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado adotta progressivamente per tutte le classi esclusivamente libri nelle predette versioni digitale o mista."»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione, nella fase transitoria e a regime, dell'adozione dei libri nelle versioni digitale o mista."»;

c) alla lettera b), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) alla lettera b), le parole: "nelle versioni on line e mista" sono sostituite dalle seguenti: "nella versione digitale e dei contenuti digitali integrativi ad essi funzionalmente connessi, anche al fine di un'effettiva integrazione tra gli stessi"»;

d) alla lettera b), punto 3), le parole "della riduzione" sono soppresse;

e) alla lettera c), capoversi 3-bis e 3-ter, le parole "lo specifico limite" sono sostituite dalle seguenti: "il limite"».

16.500

IL GOVERNO

All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello»;

b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente «L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati».

16.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente

comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti, aventi non natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

Art. 16-ter.

(Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni)

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

Art. 16-quater.

(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994 n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994 n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «effettuata a mezzo del servizio postale»;

b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole «di cui all'articolo 1 deve» sono sostituite dalle seguenti «che procede a norma dell'articolo 2 deve»;

c) all'articolo 3, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta

di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica Il febbraio 2005, n.68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: 'notificazione ai sensi della legge 53/1994'.

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo;

- e) all'articolo 4, comma 1, le parole 'a mezzo posta elettronica certificata, ovvero' sono soppresse;
- f) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
- g) all'articolo 6, comma 1, le parole 'la relazione di cui all'articolo 3' sono sostituite dalle seguenti 'la relazione o le atte stazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9';
- h) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente

'4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata';

- i) all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

'1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.';

- l) all'articolo 10, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: 'Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici'.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.44.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

Art. 16-quinquies.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

16.0.600

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Comunicazione per via telematica della dichiarazione del terzo ed altri interventi in materia di espropriazione presso terzi)

1. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 543, secondo comma:

1) al numero 3), dopo le parole: "tribunale competente" sono inserite le seguenti parole: "nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente";

2) al numero 4), dopo le parole: "a mezzo raccomandata" sono inserite le seguenti parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata";

b) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: "creditore procedente" sono inserite le seguenti parole: "o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata";

c) l'articolo 548 è sostituito dal seguente:

"Art. 548. - (*Mancata dichiarazione del terzo*). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore".

d) l'articolo 549 è sostituito dal seguente:

"Art. 549. - (*Contestata dichiarazione del terzo*). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.

L'ordinanza di cui al primo comma produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

17.500

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi de-

gli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale"».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata».

18.500

IL GOVERNO

1. Al comma 1, lettera e), punto 1), capoverso «1.», apportare le seguenti modificazioni:

1.1. al primo periodo sostituire le parole: «il regolare pagamento» con le seguenti parole: «l'integrale pagamento»;

1.2. in fine inserire il seguente periodo: «I crediti impignorabili sono pagati integralmente nel rispetto dei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.».

2. Al comma 1, lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

2.1. al punto 2), capoverso «2.», sostituire la lettera *c)* con la seguente:

«*c)* dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione o quello di diniego diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.»;

2.2. dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «il reclamo» sono inserite le seguenti parole: «, anche avverso il provvedimento di diniego,».

3. Al comma 1, lettera n), capoverso «Art. 12-bis», sostituire il comma 2. con il seguente:

«2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata.».

4. Al comma 1, lettera t), apportare le seguenti modificazioni:

4.1. al capoverso «Art. 15», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi e ai soggetti, eventualmente diversi, cui sono affidate le funzioni di liquidatore a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.».

4.2. dopo il capoverso «Art. 16» aggiungere il seguente:

«Art. 17.

(Monitoraggio)

1. Il Ministero della giustizia monitora, unitamente all'istituto nazionale di statistica, l'andamento del fenomeno delle crisi da sovraindebitamento, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi di composizione della crisi sono tenuti a trasmettere al ministero della giustizia i dati:

a) sull'ammontare dei debiti dei soggetti che accedono alle procedure del presente capo;

b) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori all'esito delle procedure del presente capo;

c) sul numero e la durata delle procedure di cui al presente capo;

d) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché sul numero dei casi di conversione delle procedure di cui alla sezione prima del presente capo;

e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;

f) sull'ammontare delle spese di procedura.

3. Dall'attività di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e agli organismi di composizione della crisi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo. Le medesime attività devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

19.26 (testo 2)

GHIGO, PARAVIA, IZZO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. È autorizzata la spesa di euro 600.000, a decorrere dall'anno finanziario 2013, quale contributo all'*Investment and Technology Promotion Office* (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive integrazioni.».

23.3 (testo 2)

BONFRISCO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni dell'articolo 9 del D.L.C.P.S. 1577 del 1947 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 220 del 2002, si interpretano nel senso che, fatte salve le competenze dell'amministrazione finanziaria, la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura. La vigilanza non si estende all'accertamento della veridicità delle scritture contabili, del bilancio, della relativa certificazione e della revisione contabile e non comporta oneri a carico della finanza pubblica.».

25.13 (testo 2)

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci;».

25.32 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «esclusivo» con le seguenti «esclusivo o prevalente».***25.49 (testo 2)**

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, PEGORER

*Al comma 2 lettera h), numero 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «20 per cento», e dopo le parole: «Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili.», aggiungere le seguenti: «Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.».***25.88 (testo 2)**

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 7, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle Regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;».

27.0.1 (testo 2)

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.***(Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati)*

1. Alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalità semplificate:

a) il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;

b) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilito con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo articolo.».

33.0.13 (testo 2)

GHIGO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.***(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 113, comma 3, le parole: "settantacinque" sono sostituite dalle seguenti: "ottanta" e le parole: "venticinque" sono sostituite dalle seguenti: "venti";

dopo l'articolo 237 è inserito il seguente:

"CAPO IV-*bis*

Opere in esercizio

Art. 237-*bis*.

(Opere in esercizio)

1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun beneplacito, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie."

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.».

33.0.34 (testo 2)

RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *d*), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013.».

34.287 (testo 4)

CASSON, GIARETTA, NEROZZI, STRADIOTTO, Mariapia GARAVAGLIA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, DELLA SETA, FERRANTE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, VITA, SANGALLI, TOMASELLI, DI GIOVAN PAOLO, Vincenzo DE LUCA, MAZZUCONI, MONACO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 3, comma 19-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"19-*bis*. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni effettivamente utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali ai quali rimangono vincolate, in ragione delle caratteristiche storiche, monumentali e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione.

Le porzioni del compendio utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di salvaguardia della laguna rimangono nella disponibilità, in uso gratuito, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un periodo di vita utile alle opere di regolazione delle maree, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia, e quelli comunque necessari alle riferite esigenze, ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio. I relativi canoni di concessione già previsti o che dovranno essere richiesti a operatori economici o istituzionali saranno versati direttamente al comune di Venezia. Resta confermato e garantito

l'uso gratuito già concesso alla Fondazione "La Biennale di Venezia" e al CNR.

Resta salva la possibilità per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione manutenzione del Sistema MOSE, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono impiegate esclusivamente per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale.

L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune di Venezia, con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procede, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla perimetrazione e delimitazione delle rispettive aree del compendio, in modo da garantirne anche la piena accessibilità, e alla consegna dello stesso al comune di Venezia. Tutte le somme ricavate a qualsiasi titolo per effetto dell'utilizzo del compendio rimangono vincolate al recupero, alla salvaguardia, alla gestione e alla valorizzazione dell'Arsenale."»

34.2000

I RELATORI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-bis. All'articolo 39-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Qualsiasi prodotto o dispositivo meccanico od elettronico che abbia la funzione di succedaneo dei prodotti del tabacco, è assimilato ai tabacchi lavorati ed è soggetto alle disposizioni in materia di distribuzione, detenzione e vendita da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in analogia, per quanto applicabili, alle disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo decreto vengono altresì definiti i relativi oneri fiscali".

22-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei prodotti o dispositivi di cui al comma precedente idonei a ridurre sensibilmente il rischio di contrarre una o più patologie connesse al tabagismo. Con lo stesso decreto, il Ministro della salute stabilisce le modalità di informazione al pubblico di tali caratteristiche dei prodotti, qualora identificati come idonei a ridurre detto rischio. Con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze è definito il regime fiscale per i prodotti autorizzati».

34.2500

IL GOVERNO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari";

b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria";

c) al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: "il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" inserire le seguenti: "e il Ministero della giustizia"».

34.5000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Istituzione dell'Agenzia per la coesione)

1. È istituita l'Agenzia per la coesione, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza e all'indirizzo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e contabile e ha sede legale in Roma.

3. L'Agenzia interviene nella promozione dello sviluppo economico e della coesione economica, sociale e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese, al fine di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, nel rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in coerenza con quanto previsto dagli articoli 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, nonché dall'articolo 11, comma 3, lettera m), della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, volto a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

4. All'Agenzia sono conferiti tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo e della coesione economica, sociale e territoriale, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi conseguenti, esercitati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'Agenzia svolge, su indirizzo del Ministro vigilante, le funzioni di coordinamento, promozione e sorveglianza connesse alla programmazione e all'attuazione della politica di coesione, come derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dai regolamenti dell'Unione europea nonché dalle norme nazionali pertinenti, affidate dalla normativa vigente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, con esclusione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e delle funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa che restano attribuite al Ministero dello sviluppo economico.

6. Per l'attuazione di interventi da realizzare nell'ambito dei programmi della politica di coesione l'Agenzia può avvalersi, al pari di tutte le altre amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa. A tal fine all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "alle società quotate ed alle loro controllate", sono inserite le parole: ", nonché alla società di cui all'articolo 55-bis, della legge 24 marzo 2012, n. 27". In particolare, l'Agenzia:

a) coordina la programmazione degli interventi delle amministrazioni pubbliche in materia di politica di coesione assicurandone, ove rilevante, la coerenza e la complementarietà con le politiche pubbliche e gli interventi di settore collegati per materia;

b) d'intesa con le amministrazioni competenti e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei casi ivi previsti, provvede in materia di interventi

per lo sviluppo collegati alla politica di coesione, contribuendo a definire gli obiettivi operativi degli investimenti pubblici;

c) istruisce per il Ministro vigilante le proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione dell'Unione europea e nazionale;

d) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, partecipa ai processi di definizione delle relative politiche e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano fondi strutturali dell'Unione europea;

e) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi nazionali per la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88, e atti integrativi e vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano fondi nazionali;

f) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi attraverso: il ricorso sistematico alla valutazione; l'apertura al pubblico di informazioni e dati sulla politica e sui progetti finanziati; la costruzione di un sistema di indicatori di risultato; l'organizzazione delle necessarie attività di sorveglianza e verifica delle iniziative, fatte salve le competenze degli organismi indipendenti esterni all'Agenzia in materia di attività di controllo e quelle di monitoraggio svolte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economica e delle finanze, le cui risultanze continuano a essere utilizzate dall'Agenzia; la definizione, ove appropriato, di meccanismi premiali o sanzionatori; la formulazione di iniziative di innovazione amministrativa e il sostegno mirato ai soggetti coinvolti nella programmazione e nell'attuazione;

g) provvede all'esercizio delle funzioni di coordinamento centrale per la costruzione dei conti pubblici territoriali finalizzati, tra l'altro, a fornire un quadro trasparente del peso finanziario delle politiche e degli interventi della coesione e a soddisfare i presupposti e i requisiti informativi per la verifica del principio di addizionalità dei fondi strutturali dell'Unione europea previsto dai regolamenti;

h) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, allo studio e alla programmazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale e definisce opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree;

i) provvede in materia di formazione specialistica nelle materie di competenza.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, l'Agenzia:

a) agisce secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e del coinvolgimento

del partenariato economico-sociale nelle diverse fasi di programmazione e attuazione degli interventi;

b) assicura i necessari caratteri di specializzazione di competenze e alta professionalità specifica delle strutture, garantendo inoltre la separazione funzionale di quelle cui è demandato l'esercizio di funzioni per le quali la normativa dell'Unione europea prevede posizione di indipendenza funzionale e organizzativa;

c) assicura l'indipendenza delle funzioni di valutazione;

d) promuove lo snellimento e l'abbreviazione dei procedimenti anche sulla base di adeguate tecnologie informatiche;

e) attua tutte le misure volte a conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e il contenimento dei costi operativi.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo all'Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale, scelto previo avviso pubblico in base a criteri di alta competenza, professionalità, capacità manageriale e qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti il settore operativo dell'Agenzia;

b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore generale dell'Agenzia che lo presiede;

c) il collegio dei revisori dei conti.

10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale dell'Agenzia. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione, istituendo apposite strutture di controllo interno, e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

12. Lo statuto dell'Agenzia prevede che il comitato direttivo sia composto oltre che dal direttore, da un rappresentante del Ministro delegato per gli Affari Europei dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e partecipano al comitato direttivo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono

altresì disciplinate le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti di carattere generale che regolano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nonché l'attribuzione delle funzioni agli organi e le modalità di nomina del collegio dei revisori.

13. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11, è soppresso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali.

14. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo al Dipartimento soppresso ai sensi del comma 13, tutte le strutture del medesimo Dipartimento, incluso il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia. Il direttore generale dell'Agenzia esercita in via transitoria le funzioni di direzione del Dipartimento di cui al comma 13, limitatamente alle strutture oggetto del trasferimento all'Agenzia, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia. È trasferito all'Agenzia il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico assegnato, alla data del gennaio 2013, alle strutture del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica oggetto del trasferimento all'Agenzia, compreso il personale già assegnato alle medesime strutture che a tale data risulti in posizione di comando presso altre amministrazioni dello Stato. Per il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico è fatto salvo il diritto di opzione da esercitare entro il 15 febbraio 2013. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza, fatte salve modifiche conseguenti ai regolamenti di organizzazione.

15. Il personale in servizio in posizione di comando alla data del gennaio 2013 presso il Dipartimento di cui al comma 13 può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nelle materie di competenza dell'Agenzia, dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo Dipartimento e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.

16. Nelle more della definizione della effettiva dotazione organica dell'Agenzia, per la copertura dei posti eventualmente resisi vacanti per effetto di quanto previsto dai commi 14 e 15, si può provvedere mediante l'istituto del comando.

17. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «mi-

nisteri» e per i dirigenti il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'«area I».

18. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata l'effettiva dotazione organica a regime, entro il limite massimo di 200 unità appartenenti alle aree funzionali, da conseguire non oltre il 10 gennaio 2015, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza. I posti di funzione dirigenziale sono fissati entro il limite del 10% per cento della dotazione organica di cui al periodo precedente. Sono inoltre determinate, senza che ne derivino maggiori oneri per il Bilancio dello Stato, le risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia in un'ottica di razionalizzazione delle spese per il funzionamento e di ottimizzazione delle risorse complessive comprensive del contributo delle risorse collegate alle disposizioni dei regolamenti comunitari.

19. Entro la data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è ridefinita l'organizzazione, la composizione e la dotazione organica del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e della normativa seguente e collegata, ridenominato Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli interventi della politica di coesione con un numero di componenti pari a 50 unità. La nuova denominazione sostituisce nelle norme, negli atti amministrativi e di programmazione vigenti quella precedente. L'incarico ai componenti del suddetto Nucleo è di durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

20. Con decreto del direttore generale dell'Agenzia sono specificati i requisiti di alta professionalità e comprovata specializzazione richiesti ai componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli interventi della politica di coesione di cui al comma 19 e sono stabilite le modalità di selezione, da effettuare mediante procedure selettive pubbliche, sulla base di tali requisiti, da evidenziare anche nel sito istituzionale.

21. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia e non oltre la data di adozione del decreto di cui al comma 17, le strutture del Ministero dello sviluppo economico sono ridotte in misura corrispondente al trasferimento delle funzioni di cui ai commi da 3 a 6.

22. All'attuazione dei commi da 9 a 20 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce all'Agenzia la continuità dei servizi informatici già assicurati al Dipartimento di cui al comma 12 in virtù dell'accordo di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

28 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2007, anche in coerenza con i protocolli d'intesa attualmente in vigore in tema di conferimento dei dati alla banca dati delle amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia stipulano apposito accordo per regolare le modalità di utilizzo dei predetti servizi informatici nel principio dell'invarianza della spesa.

23. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e l'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

24. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 19 del presente articolo, in misura pari a 932.446,86 euro, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

34.0.16 (testo 4)

ANDRIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione degli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettera *a)*, *b)* *d)* dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/06, nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, l'Ivass, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni».

34.0.31 (testo 2)

GHIGO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 3, dopo le parole "passivi dell'accisa" sono aggiunte le seguenti "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta," e la parola "assolto" è sostituita dalla seguente "comunque corrisposto".»

34.0.51 (testo 2)

GHIGO, PARAVIA, IZZO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonché le normative regionali in materia.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:

a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;

b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.

4. Ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, così come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:

a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi *standard* dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna Regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;

d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.

7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale le regioni e le province autonome di Trento e Bol-

zano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:

a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003;

b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;

c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;

d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale».

34.0.72 (testo 2)

GRILLO, GALLO, BALDINI, Giancarlo SERAFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale)

1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle suddette leggi sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facoltà di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità di cui agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre gli oneri accessori di legge.

2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle leggi di cui al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli Istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalità di cui al comma 1, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti.».

36.23 (testo 3)

BONFRISCO, PAOLO FRANCO, ZANETTA, D'ALIA, GALIOTO, TANCREDI, MASSIMO GARAVAGLIA, PICHETTO FRATIN, GRILLO, GHIGO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, CDP provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalità:

determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale.

determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni determinato ai sensi della lettera a).

determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).

Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.

I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 5 non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50

per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera *b*) del comma 1.

L'importo di cui al comma precedente può essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.

Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere, , un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenute e il numero di azioni ordinarie ottenute ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.

La facoltà di acquisto di cui al comma precedente viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera *a*), che è corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei tre anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 4 e 8 è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera *a*). Il diritto di voto e agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento.»

36.17 (testo 2)

Izzo

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie nonché alle obbligazioni e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».

36.70 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE, GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, già destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale».

37.0.72 (testo 2)

GHIGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Zone a burocrazia zero)

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico.

2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.

3. Per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO AL TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3533**

(al testo del decreto-legge)

Coord.1

I RELATORI

Art. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 62, comma 1, sostituire le parole: «comma 5» con le seguenti: «quinto comma».

Al comma 1, capoverso Art. 62, comma 1, sostituire le parole: "comma 5" con le seguenti: "quinto comma".

Al comma 1, capoverso Art. 62, comma 6, sostituire le parole: ", di cui all'articolo 8" con le seguenti: "ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8".

Al comma 3, sostituire le parole: "decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010" con le seguenti: "decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010".

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: "Conferenza unificata" sopprimere le seguenti: "di cui al".

Al comma 4, sostituire le parole: "Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali" con le seguenti: "Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

Al comma 6, capoverso Art. 12, inserire la seguente rubrica: "(Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica)".

Al comma 6, capoverso Art. 12, comma 1, lettere c) e d), sopprimere le parole: "del decreto legislativo n. 322 del 1989".

Al comma 6, capoverso Art. 12, comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989" con le seguenti: "di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166".

Al comma 6, capoverso Art. 12, comma 5, sostituire le parole: "all'articolo 17" con le seguenti: "al comma 2".

Art. 5.

Al comma 3, capoverso Art. 6-bis, comma 1, sostituire le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della presente disposizione".

Al comma 3, capoverso Art. 6-bis, comma 4, sostituire le parole: "con proprio regolamento" con le seguenti: "con proprio decreto" e le parole: "del presente decreto" con le seguenti: "della presente disposizione".

Al comma 3, capoverso Art. 6-bis, comma 5, sostituire le parole: "Nel regolamento" con le seguenti: "Nel decreto".

Art. 6.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "pubbliche amministrazioni" con le seguenti: "amministrazioni pubbliche".

Art. 7.

Al comma 3, lettera b), capoverso 1, sostituire le parole: "il lavoratore comunica" con le seguenti: "la lavoratrice e il lavoratore comunicano".

Art. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: "dal presente decreto" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Al comma 13, sostituire le parole: "della presente legge" con le seguenti: "del presente decreto".

Al comma 16, sostituire la parola: "decreto" con la seguente: "articolo".

Art. 9.

Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 52, comma 1, sopprimere le parole: "Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge,".

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: "comma 5" con le seguenti: "comma 7".

Art. 10.

Al comma 4, sopprimere le parole: "delle scuole superiori".

Al comma 8, sostituire la parola: "alunni", ovunque ricorre, con la seguente: "studenti".

Art. 11.

Al comma 4, capoverso lettera a), sostituire le parole: "delibera CIPE 20 gennaio 2012" con le seguenti: "delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012", le parole: "decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993" con le seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412" e le parole: "decreto legislativo 30 maggio 2011" con le seguenti: "decreto legislativo 30 maggio 2008".

Art. 12.

Al comma 6, sostituire la parola: "regolamento" con le seguenti: "il decreto".

Al comma 8, sostituire le parole: "disponibili e" con le seguenti: "disponibili a".

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: "12 dicembre 2012" con le seguenti: "12 novembre 2011".

Al comma 3, dopo le parole: "delle regioni" inserire le seguenti: "e delle province autonome".

Art. 14.

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: "il termine" inserire la seguente: "è".

Al comma 4, lettera c), sostituire la parola: "esistente" con la seguente: "esistenti".

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: "di cui al comma 10 lettera a) del presente articolo" con le seguenti: "di cui alla lettera a)".

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: "entro 60 giorni dalla" inserire la seguente: "data".

Art. 15.

Al comma 1, capoverso Art. 5, comma 1, sostituire le parole: "ad esse spettanti" con le seguenti: "ad essi spettanti".

Al comma 5, sostituire le parole: "di concerto con il Ministero" con le seguenti: "di concerto con il Ministro".

Art. 17.

Al comma 2, lettera b), capoverso, alle parole: "I creditori" premettere la seguente: "2".

Art. 18.

Al comma 1, lettera r), capoverso Art. 14-bis, sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Si applica l'articolo 14, comma 5".

Al comma 1, lettera s), capoverso Art. 14-ter, comma 1, sostituire le parole: "per il quale ricorrono i presupposti" con le seguenti: "per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità".

Al comma 1, lettera s), capoverso Art. 14-novies, comma 4, sostituire le parole: "sesto comma" con le seguenti: "settimo comma".

Al comma 1, lettera t), capoverso Art. 15, comma 10, sostituire le parole: "comma 6" con le seguenti: "sesto comma".

Art. 19.

Al comma 3, sostituire le parole: "dal Ministro" con le seguenti: "il Ministro".

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: "Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca", ovunque ricorrono, con le seguenti: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" e le parole: "Ministero dell'economia e finanza" con le seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze".

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: "stipulate" con le seguenti: "o accordi di programma stipulati".

Art. 20.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "tre nominati" con le seguenti: "quattro nominati".

Al comma 8, dopo le parole: "e comunali" inserire la seguente: "e".

Al comma 12, lettera b), sopprimere le parole: ", ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 16 del presente decreto-legge".

Al comma 16, sostituire le parole: "servizi e fruibili" con le seguenti: "servizi fruibili".

Art. 21.

Al comma 3, sostituire le parole: "di cui all'articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126" con le seguenti: "relativi ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 2005".

Art. 22.

Al comma 6, sostituire le parole: "L'offerta di cui al comma 4" con le seguenti: "L'offerta di cui al comma 5".

Art. 23.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "mutua" con la seguente: "mutuo".

Art. 24.

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: "nella parte I,".

Al comma 2, premettere le seguenti parole: "Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6,".

Art. 25.

Al comma 2, lettera h), numero 3) sostituire la parola: "licenziatario" con la seguente: "licenziataria".

Al comma 3, sostituire le parole: "conversione in legge" con le seguenti: "entrata in vigore della legge di conversione".

Al comma 6, sostituire le parole: "conversione in legge" con le seguenti: "entrata in vigore della legge di conversione".

Al comma 8, sostituire le parole: "al comma 2" con le seguenti: "ai commi 2 e 3".

Art. 26.

Al comma 3, sostituire le parole: "dall'articolo 2479, comma 5" con le seguenti: "all'articolo 2479, quinto comma".

Art. 27.

Al comma 2, sostituire le parole: "la quale" con le seguenti: "i quali".

Al comma 3, sostituire le parole: "conversione in legge" con le seguenti: "data di entrata in vigore della legge di conversione".

Art. 28.

Al comma 1, sostituire le parole: "dallo stesso" con le seguenti: "dal comma 3 del medesimo articolo 25".

Al comma 3, sostituire le parole: "attività di cui al comma 1" con le seguenti: "attività di cui al comma 2", la parola: "massima" con le seguenti: "rispetto al periodo" e la parola: "territoriale" con la seguente: "provinciale".

Al comma 4, sostituire le parole: "presente decreto" con le seguenti: "presente articolo".

Al comma 7, sopprimere le parole: ", dall'altra,".

Art. 30.

Al comma 4, sostituire le parole: "o 50-quinquies" con le seguenti: "e 50-quinquies".

Al comma 5, sostituire le parole: "conversione in legge" con le seguenti: "entrata in vigore della legge di conversione".

Al comma 6, sostituire le parole: "conversione in legge" con le seguenti: "entrata in vigore della legge di conversione".

Art. 31.

Al comma 4, sostituire le parole: "all'articolo 25, comma 4, in" con le seguenti: "all'articolo 25, comma 8, e in".

Art. 32.

Al comma 1, sostituire le parole: "conversione in legge" con le seguenti: "entrata in vigore della legge di conversione".

Al comma 7, dopo la parola: "presenta" inserire le seguenti: "alle Camere".

Art. 33.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: "dal 2012" con le seguenti: "dal 2013".

Art. 34.

Al comma 7, dopo le parole: "n. 98," aggiungere le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Al comma 18, sostituire le parole: "il servizio" con le seguenti: "al servizio" e le parole: "la gestione" con le seguenti: "alla gestione".

Art. 35.

Al comma 3, sostituire le parole: "all'articolo 18-bis" con le seguenti: "all'articolo 14, comma 18-bis".

Art. 36.

Al comma 5, sostituire le parole: "convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3" con le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 133".

Al comma 6, sostituire le parole: "14 marzo 2004" con le seguenti: "14 marzo 2005".

Al comma 7, capoverso lettera m), sostituire le parole: "del decreto legislativo n. 152 del 2006" con le seguenti: "del presente decreto".

Al comma 9, sostituire le parole: "comma 2" con le seguenti: "secondo comma".

Art. 38.

Al comma 4, sostituire le parole: "alle lettere b), ii) e iv)," con le seguenti: "ai numeri ii e iv della lettera b)"».

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 707 di giovedì 29 novembre 2012, seduta n. 352 (pomeridiana) della Commissione Industria, commercio e turismo (10^a), a pagina 80, alla nona riga, *dopo le parole «per favorire» inserire le seguenti:* «la realizzazione di nuove infrastrutturali di importo superiore a».

